Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277

INFORMATIVA FISCALE

SEAC

Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 239 – 10 AGOSTO 2016

SETTORE **DICHIARAZIONI**

LA DETRAZIONE PER LE SPESE DI ISTRUZIONE SPETTA ANCHE PER I SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

RIFERIMENTI

- **Art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016, n. 68/E**
- **Informativa SEAC 18.5.2016, n. 156**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione IRPEF del 19% prevista per le c.d. "spese di istruzione" (scuola dell'infanzia, elementare, media e superiore) è riconosciuta anche per i servizi scolastici integrativi, rappresentati da:

- *assistenza al pasto;*
- *pre / post scuola;*

considerato che gli stessi sono collegati alla frequenza scolastica.

La detrazione non spetta per il servizio di scuolabus, ancorché fornito in presenza di un servizio pubblico inadeguato a consentire il collegamento tra l'abitazione dello studente e la scuola.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana Professionale

Schede Operative fisco

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Come noto, la Legge n. 107/2015 (Riforma della scuola) ha modificato l'art. 15, comma 1, TUIR in materia di detrazioni spettanti per la frequenza degli istituti scolastici e in particolare:

- ha inserito la **nuova lett. e-bis)**, riservata alle spese sostenute per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- ha riformulato **la lett. e)**, riservata alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari.

In merito a tali novità l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con le Circolari 2.3.2016, n. 3/E e 6.5.2016, n. 18/E (Informativa SEAC 18.5.2016, n. 156).

Recentemente, nell'ambito della Risoluzione 4.8.2016, n. 68/E la stessa Agenzia, in risposta ad uno specifico interpello, ha fornito chiarimenti in merito ai **servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre / post scuola ed il trasporto scolastico.

SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA

Come accennato, la detrazione IRPEF del 19% prevista dalla citata lett. e-bis) spetta relativamente alle spese sostenute per la frequenza della **scuola materna**, **elementare**, **media e superiore**.

NB La **spesa massima** sulla quale è possibile calcolare la detrazione è pari ad **€ 400 per alunno / studente**. La detrazione fruibile può essere quindi al massimo pari a € 76.

Le spese di frequenza, secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 3/E, sono rappresentate da *"tasse, … contributi obbligatori, nonché volontari e … altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica"* quali, ad esempio la **tassa di iscrizione**, la **tassa di frequenza** e la **spesa per la mensa**.

Relativamente alle **spese sostenute per la mensa scolastica** la stessa Agenzia nella predetta Circolare n. 18/E ha specificato, tra l'altro, che le stesse sono **detraibili anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola**.

NB La detrazione spettante per tali spese **è diversa ed ha un differente ambito di applicazione rispetto alla detrazione** prevista dalla **lett. i-octies)** dello stesso comma 1 dell'art. 15 che prevede la detraibilità delle **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici e delle istituzioni dell'alta formazione artistica / musicale / coreutica, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa, per le quali spetta una detrazione del 19%, **senza alcun limite massimo**.

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Ora l'Agenzia, nella citata Risoluzione n. 68/E, **riconosce la detrazione** di cui alla predetta lett. e-bis), **nel** rispetto del **limite massimo complessivo di spesa pari a € 400**, anche relativamente alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:

- l'**assistenza al pasto**;
- il **pre e post scuola**;

considerato che gli stessi, "*pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto **strettamente collegati alla frequenza scolastica***".

SERVIZIO DI SCUOLABUS

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, la **detrazione in esame non spetta** relativamente alle spese per il **servizio di trasporto scolastico**, ancorché lo stesso sia fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione – scuola. Infatti, "*consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione*".

Servizio scolastico integrativo	Detrazione ex lett. e-bis)	"Codice spesa" mod. 730/2016 - mod. UNICO 2016 PF
Pre / post scuola	SI	12
Assistenza al pasto		
Servizio scuolabus	NO	---

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it